



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Codice Fiscale n. 01906810583
Partita Iva n. 01019341005

Dipartimento: _____

Servizio: 9° A.B.S.P.I. _____

Protocollo N°: CM/KC/00383/14/2011

Rif. foglio N°: _____ del _____

Allegati: _____

e.p.c.

Ai Comitati Regionali C.R.I.
(che cureranno la diramazione in copia ai Comitati
Provinciali e Locali)

Loro Sedi

Al Servizio 11° Rapporti con le CC.VV.

Sede

Al Commissario Straordinario C.R.I.

Al Direttore Generale C.R.I.

Loro sedi

Oggetto: comunicazione

Al fine di fugare ulteriori dubbi interpretativi connessi alla circolare n. 0030627/2011 del 21.04.2011 avente per oggetto chiarimenti in ordine all'avvenuta aggiudicazione della gara per la fornitura della divisa unica della Croce Rossa Italiana, appare ulteriormente doveroso chiarire che:

- a) il contesto letterale della circolare del 21 aprile 2011 sopra cennata fa perno su quella che è l'esigenza fondamentale della CRI opportunamente espressa dall'O.C. n. 149/2010 (omogeneità, unicità, sicurezza e qualità) e nel capitolato tecnico approvato dall'O.C. medesima;
- b) si è voluto illustrare l'iter procedurale di gara adottato che, come detto, privilegia prioritariamente una valutazione tecnico-qualitativa proprio per corrispondere alle esigenze emerse (omogeneità, unicità, sicurezza e qualità);
- c) il fornitore ufficiale unico è l'ATI ERBASAN/TL ITALIA, che ha stipulato con la Croce Rossa Italiana un contratto triennale che vincola la CRI e la stessa ATI;

- d) proprio per illustrare il concetto di obbligatorietà direttamente correlato alle esigenze della CRI (omogeneità, unicità, sicurezza e qualità) a titolo meramente illustrativo, laddove ci si riferiva a “ogni diverso operatore economico” si è voluto sottolineare come in maniera assoluta occorre che vengano rispettati i parametri valutati e determinati in sede di aggiudicazione : qualità dei materiali utilizzati, tecnologie di produzione, caratteristiche di confezionamento, analisi merceologiche dei tessuti presentati rilasciate dai laboratori accreditati SINAL;
- e) pertanto quanto detto nella circolare n. 0030627/2011 del 21.04.2011 non può e non deve essere interpretata come ad una autorizzazione implicita, sottintesa e subliminale a rivolgersi ad altro operatore economico per la fornitura delle divise, perché da ciò ne deriverebbe una inadempienza contrattuale per la CRI, nonché una responsabilità extra contrattuale con conseguenti danni, onerosi e sanzionabili, per la Croce Rossa Italiana.

Il Dirigente
(Dr. Claudio IOCCHI)

